



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE Ordinanze del Sindaco
N. 327 del 07-07-2026 **ORIGINALE**

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. Divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica pubblica per uso potabile e alimentare nella zona alimentata dal punto di prelievo F.P. Torre Sansone (Cod. LNC7)

IL SINDACO

VISTA la nota trasmessa in data odierna, 07/07/2026, dalla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti – Dipartimento di Prevenzione - S.I.A.N. (Prot. NM78856/2026), registrata al protocollo dell'Ente al n. 42422, avente ad oggetto: "*D.Lgs. N. 18/2023: Non conformità acque destinate al consumo umano: Segnalazione e richiesta Ordinanza Sindacale a tutela della salute pubblica*";

PRESO ATTO che:

- la suddetta comunicazione allega l'esito analitico dell'ARPA ABRUZZO (Prot. n. 28007/2026 del 06/07/2026), relativo al campione di acqua destinata al consumo umano prelevato in data 06/07/2026 (verbale n. 160/L/2026) presso il punto di campionamento F.P. Torre Sansone nel Comune di Lanciano (CH), codice punto campionamento LNC7; il campione è risultato non conforme agli standard di qualità prescritti dal D.Lgs n. 18/2023;
- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL chiede pertanto l'emissione di un'Ordinanza Sindacale;

CONSIDERATO che la presenza di inquinamento batteriologico rappresenta un potenziale e grave rischio per l'igiene e la salute pubblica, rendendo necessario l'intervento immediato di non utilizzo a scopo cautelativo, ovvero a tutela della salute pubblica;

RITENUTO pertanto di dover adottare d'urgenza i provvedimenti di competenza volti a vietare l'utilizzo dell'acqua per scopi idro-potabili e alimentari in tutte le zone del territorio comunale servite dalla rete idrica interessata relativa alla fontana nei pressi della Chiesa di Torre Sansone;

CONSIDERATO CHE ASL e ARTA, informati dalla SASI S.p.A., effettueranno i controlli del caso a seguito dei campionamenti che verranno effettuati nel più breve tempo possibile;

PRECISATO che la situazione creatasi presenta sia il requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari predisposti dall'ordinamento, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, sia quello dell'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile;

ATTESO dunque che sussistono i presupposti per adottare un'ordinanza contingibile e urgente, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, garantendo così l'interesse pubblico primario, con la minor compressione possibile di quello privato;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che: “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

CONSIDERATO che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli arti 7 e 9 della Legge 241/90;

DATO CHE ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs 267/2000 sul presente provvedimento è reso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

- alla popolazione residente in contrada Torre Sansone di Lanciano, precisamente nelle zone vicine alla Chiesa della contrada, nell'attesa degli ulteriori esiti delle indagini analitiche condotte dal personale dell'ASL/ARTA Abruzzo e SASI S.p.A., il divieto temporaneo, con decorrenza immediata e fino a revoca della presente ordinanza, di ogni forma di utilizzo come acqua potabile nonché l'utilizzo per scopi alimentari dell'acqua erogata dalla rete idrica pubblica in tutte le zone e utenze del Comune di Lanciano alimentate dal punto di prelievo F.P. Torre Sansone (Cod. LNC7). In particolare, l'acqua non potrà essere utilizzata per:
 - il consumo diretto (bere);
 - l'incorporazione e la preparazione di alimenti e bevande;
 - il lavaggio e la cottura di alimenti;
 - l'igiene orale;tuttavia, l'acqua resta utilizzabile esclusivamente per le attività d'igiene della casa e per gli impianti tecnologici;
- alla SASI S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, di:
 - adottare con la massima urgenza ogni opportuno provvedimento gestionale finalizzato a individuare le cause della contaminazione e a porvi definitivo rimedio;
 - attivare ed efficacemente attuare tutte le misure di fornitura equivalenti ed alternative di acqua potabile (es. tramite autobotti o sistemi idonei già autorizzati) a favore di tutte le utenze e/o attività, pubbliche o private, presenti nelle zone interessate dal disservizio;
 - trasmettere tempestivamente al S.I.A.N. della ASL 2 e al Comune di Lanciano una dettagliata relazione sulle misure correttive adottate e l'esito dei controlli interni.

È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
La Polizia Locale è incaricata di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.

DISPONE

l'obbligo di affissione copia della presente ordinanza sui punti di prelievo oggetto di non conformità, indicazione che andrà mantenuta fino alla formale revoca del provvedimento;
che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
che la presente Ordinanza sia comunicata:

- alla Prefettura di Chieti;
- alla Questura di Chieti;
- alle Forze dell'Ordine;
- alla SASI S.p.A.;
- all'Arta Abruzzo;
- alla Asl 02 Lanciano-Vasto Chieti, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
- al Comandante di Polizia Locale;
- alla Dirigente del Settore Governo del Territorio;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.


Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

La revoca del presente atto sarà disposta solo a seguito di esito analitico favorevole sui campionamenti di controllo che saranno eseguiti dal Servizio S.I.A.N. della ASL 2 d'intesa con l'ARPA Abruzzo.

In ordine al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, formulato ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000, introdotto dall'art.3, comma 1, lett d) del D.Lgs. n.174 dell'11.10.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n.213 del 07.12.2012.

Lanciano, li 07.07.2025

Il Responsabile del Procedimento

DI TORO SARA


Il Sindaco
AVV. PAOLINI FILIPPO



